

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA RIUNIONE DEL 20 FEBBRAIO 2019

IL COMITATO ESECUTIVO

“Preso atto che in data 31 dicembre 2018 è venuta a scadere la Convenzione triennale tra l’ACI e la Regione Siciliana in materia di affidamento all’Ente dei servizi di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche; preso atto che, con deliberazione adottata nella seduta del 19 dicembre 2018, è stata autorizzata, fino alla stipula del nuovo atto convenzionale e comunque non oltre il 31 marzo 2019, l’erogazione dei citati servizi in favore della stessa Regione Siciliana, nei termini ed alle medesime condizioni economiche vigenti; vista la nota del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche del 14 febbraio 2019, e preso atto che, ad esito delle trattative intercorse con l’Amministrazione interessata, è stato definito il testo del nuovo Accordo di Cooperazione tra l’ACI e la Regione Siciliana in materia di tasse automobilistiche regionali, di durata triennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e scadenza al 31 dicembre 2021; preso atto, altresì, che il nuovo schema di Accordo è stato predisposto ai sensi dell’art. 15 della legge n.241/1990 in materia di accordi tra Pubbliche Amministrazioni e dell’art. 3 della legge regionale siciliana n. 16/2015, nonché in conformità a quanto previsto nel Capo V del vigente “Regolamento di attuazione del sistema ACI di prevenzione della corruzione”, che, agli artt.55 e 56, disciplina i requisiti per la conclusione degli Accordi tra PA ed il contenuto degli stessi; tenuto conto, altresì, che il nuovo testo presenta alcuni elementi innovativi, tra i quali in particolare: - il recupero bonario, l’accertamento e l’iscrizione a ruolo della tassa automobilistica regionale, con la gestione di tutte le fasi delle attività di recupero (bonario e/o coattivo) dalla stampa e postalizzazione degli avvisi, fino alla definizione delle memorie difensive presentate dai contribuenti; - la digitalizzazione di tutti i processi di gestione finalizzati all’eliminazione dell’utilizzo della carta, così come richiesto dal CAD; - l’ottimizzazione del servizio di assistenza offerto al contribuente sia in fase di gestione ordinaria del tributo che in fase di contenzioso; - l’attivazione ed erogazione di servizi di riscossione con PagoPA e di informazione per i residenti nella Regione, sulla piattaforma per *smartphone* ACI; preso atto degli aspetti economici dell’Accordo medesimo, con particolare riferimento alla stima delle entrate complessive previste a favore dell’ACI, che prevedono il rimborso forfettario dei costi sostenuti dall’Ente, oltre ai rimborsi previsti per le eventuali attività a consumo, non compresi nella previsione a *forfait*; tenuto conto che i costi a carico dell’Ente riferiti al predetto Accordo convenzionale, integralmente assorbiti dalle corrispondenti entrate, trovano copertura, quanto all’esercizio 2019, nel competente conto assegnato al Servizio Gestione Tasse Automobilistiche e, per i successivi anni di validità della Convenzione, saranno imputati sui relativi stanziamenti di competenza del medesimo Servizio Tasse Automobilistiche; visto lo schema di atto convenzionale, in ordine al quale l’Avvocatura dell’Ente ha espresso parere favorevole; ritenuta l’iniziativa in linea con gli obiettivi strategici definiti in funzione dell’ampliamento e del

consolidamento dei servizi delegati gestiti dall'ACI attraverso un costante processo di miglioramento qualitativo e la definizione di soluzioni tecnologiche innovative a beneficio dell'utenza e dell'Amministrazione regionale interessata; **autorizza**, ai sensi dell'art.15 della legge n.241/1990, la stipula di un nuovo Accordo di cooperazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e scadenza il 31 dicembre 2021, tra l'ACI e la Regione Siciliana in materia di tasse automobilistiche regionali, e relativi allegati, in conformità allo schema di atto allegato al verbale della seduta sotto la lett. A), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato al Presidente**, con facoltà di delega, ai fini della relativa sottoscrizione e con facoltà di apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie ai fini del perfezionamento dell'atto. Il Servizio Gestione Tasse Automobilistiche è incaricato di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”.

**ACCORDO DI COOPERAZIONE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI
PREVISTE DALL'ART.3 DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2015
N.16 IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI**

tra l'Assessorato dell'Economia – Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito, della Regione Siciliana (di seguito Regione), codice fiscale e partita IVA 80012000826, con sede in Palermo, via Notarbartolo 17, rappresentato dalla dott.ssa Cannata Benedetta Grazia, Nata a [REDACTED], domiciliata presso la sede dell'Ente in via Notarbartolo 17, Palermo, la quale interviene nella sua qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Finanze e Credito, nominata con Decreto Presidenziale n.700 del 16/02/2018, ed autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo di Cooperazione con delibera di Giunta numero ... del .../.../.....,

l'Automobile Club d'Italia, di seguito denominato ACI, con sede in Via Marsala 8, 00185 Roma, codice fiscale 00493410583, partita IVA 00907501001, rappresentato dall'ing. Angelo Sticchi Damiani, in qualità di Presidente e legale rappresentante.

premesso

- a) che la legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 ha istituito in Sicilia dal 1 gennaio 2016 la tassa automobilistica regionale, stabilendo che dalla medesima data cessa l'applicazione della tassa automobilistica erariale;
- b) che l'art. 3 della legge suddetta stabilisce che dal 1° gennaio 2015 le funzioni relative alla riscossione, all'accertamento, al recupero, ai rimborsi, all'applicazione delle sanzioni, al contenzioso amministrativo sono attribuite alla Regione che le esercita secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle Finanze del 25 novembre 1998 n. 418 tramite apposita convenzione da stipularsi con l'Agenzia delle entrate o con l'Agente della riscossione della Regione ovvero con altro ente pubblico non economico operante e con esperienza pluriennale nel settore;
- c) che l'ACI, Ente pubblico non economico, come rappresentato al Dipartimento delle finanze e del credito della Regione siciliana, con nota prot.n.11411 del 26/07/2018, acquisita al protocollo di entrata dipartimentale al n.17692 del 26/7/2018, ha interesse a proseguire nel rapporto di cooperazione con la Regione in materia di tasse automobilistiche disponendo della necessaria organizzazione amministrativa e strumentale e della esperienza pluridecennale di gestione del servizio e detiene le tecnologie idonee a garantire la continuità del servizio ;
- d) che l'ACI garantisce alla Regione, attraverso le proprie strutture centrali e periferiche, gli Automobile Club provinciali in esso federati e la propria Società in house ACI Informatica, la gestione delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche, assicurando al contempo i necessari e connessi servizi

accessori, finalizzati alla verifica del regolare assolvimento dell'obbligo tributario, nonché i servizi di assistenza e consulenza ai contribuenti.

e) che la Regione, al fine di assicurare ogni sinergia utile all'ottimale riscossione della tassa automobilistica, tenuto conto che ACI per statuto gestisce con la propria organizzazione i servizi in materia di tasse automobilistiche e per legge gestisce il registro del PRA, intende affidare in regime di avvalimento e cooperazione amministrativa ai sensi dell' articolo 15 della legge 241/90, l'effettuazione delle attività di cui all'art.3 della legge regionale 11 agosto 2015 n.16;

f) che con delibera della Giunta Regionale n° _____ è stato approvato il relativo schema di Accordo di Cooperazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

Art. 1 – Attività oggetto dell'Accordo di Cooperazione

1. Regione Siciliana ed ACI cooperano, nelle attività di gestione, riscossione e controllo della tassa automobilistica come di seguito individuate:

- a. gestione dell'archivio regionale della tassa automobilistica;
- b. gestione delle attività connesse alla riscossione spontanea;
- c. gestione dei collegamenti telematici;
- d. informazione e assistenza all'utenza in tutte le fasi gestione del tributo e nelle fasi recupero bonario e di recupero coattivo;
- e. ricezione, istruzione e definizione delle esenzioni di imposta;

- f. ricezione, istruzione e definizione delle sospensioni di imposta;
- g. ricezione, istruzione e definizione dei rimborsi di imposta;
- h. digitalizzazione di tutti i processi di gestione ed eliminazione dell'uso carta in applicazione del CAD
- i. controllo di merito sulla regolarità delle tasse automobilistiche versate dai soggetti passivi di imposta residenti nella regione;
- j. recupero bonario, accertamento e iscrizione a ruolo della tassa automobilistica regionale;
- k. predisposizione, stampa, imbustamento e postalizzazione degli atti e delle note derivanti dall'esecuzione dei servizi di cui alla presente Accordo di Cooperazione;
- l. controllo di qualità e bonifica delle banche dati fiscali;
- m. gestione delle attività ai sensi dell'articolo 96 CdS (Radiazioni di ufficio);
- n. supporto per la redazione di memorie e controdeduzioni da utilizzare nelle attività giurisdizionali;
- o. integrazione delle banche dati disponibili alla Regione ai fini della predisposizione di strumenti di monitoraggio e gestione dei tributi automobilistici di competenza locale finalizzati in particolare al contrasto all'elusione ed evasione fiscale.

1.1. Gestione dell'archivio regionale della tassa automobilistica

1. La Regione e l'ACI cooperano nelle attività di gestione, aggiornamento e implementazione dell'archivio regionale delle tasse

automobilistiche (infra archivio regionale) secondo quanto previsto all'art. 5 del decreto ministeriale 418/98, provvedendo al contestuale aggiornamento dell'archivio nazionale, in ottemperanza allo stesso decreto ministeriale 418/98 e secondo le procedure e le modalità definite nel protocollo d'intesa di cui allo stesso decreto e delle sue successive modificazioni, ivi compreso il connesso allegato tecnico del 15/4/2003, che ha definito le modalità di costituzione, gestione, aggiornamento e controllo degli archivi regionali e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche, il controllo dei flussi informativi, le modalità di trasmissione dei dati nonché l'interconnessione tra gli archivi stessi.

2. L'archivio regionale è costituito da tutti i dati necessari ai fini del calcolo, della corretta imputazione e del recupero bonario o coattivo concernenti i veicoli assoggettati dalle leggi statali e regionali al pagamento della tassa automobilistica, i loro proprietari, usufruttuari, utilizzatori in leasing, i versamenti effettuati a fronte dei predetti veicoli, le esenzioni e sospensioni di imposta ed i rimborsi. Come sottoinsiemi dell'archivio regionale saranno costituiti il ruolo tributario, l'archivio dei versamenti, quello delle esenzioni e delle sospensioni di imposta, nonché dei rimborsi.

3. L'ACI provvede alla validazione di tutti i dati presenti nell'archivio regionale, anche sulla base di standard concordati tra la Regione e l'Organismo di gestione del protocollo d'intesa, di cui al comma 1.

4. L'archivio regionale è gestito secondo le indicazioni della Regione, nonché secondo quanto disposto dall'organismo di gestione di cui al

comma 1 per quanto concerne i flussi informativi tra i soggetti interessati, con l'obiettivo di garantire all'archivio regionale omogeneità di impianto, aggiornamento e gestione in un quadro nazionale unitario.

5. L'ACI provvede altresì, su richiesta della Regione od in quanto necessari alla gestione della tassa automobilistica regionale, alle necessarie personalizzazioni dell'archivio se compatibili con i precedenti numeri 1), 2) e 3).

6. L'archivio regionale, come sopra costituito, è di esclusiva proprietà della Regione Siciliana che ne ha la piena ed incondizionata disponibilità; l'ACI assicura, subordinatamente alla tutela della sicurezza e dell'integrità dei dati, il pieno accesso all'archivio a tutti i soggetti, pubblici e privati, individuati dalla Regione senza ulteriori oneri a carico di quest'ultima; è assicurata da ACI la disponibilità informatica dell'archivio al termine del presente Accordo di Cooperazione, fermo restando il backup annuale dei dati dello stesso archivio da trasmettere alla Regione entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

7. Per assicurare le attività di cui ai punti precedenti, la Regione metterà a disposizione di ACI, a propria cura e spese, tutti i dati relativi ai veicoli circolanti nella Regione nella sua disponibilità diretta o indiretta.

8. Nell'archivio regionale confluiscono tutte le notizie che determinano variazioni del parco veicoli della Regione: i dati che provengono dall'archivio del Dipartimento dei Trasporti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti necessari al corretto calcolo della tassa automobilistica regionale, ed in particolare le caratteristiche tecniche del

singolo veicolo e le variazioni di residenza dei soggetti intestatari; i dati provenienti dall'archivio PRA quali i passaggi di proprietà e tutte le annotazioni relative alle vicende giuridiche dei veicoli intestati a soggetti residenti nella regione; l'archivio dei versamenti; l'archivio delle esenzioni; l'archivio delle sospensioni, l'archivio dei rimborsi.

9. L'archivio dei versamenti è costituito dai dati provenienti in via telematica da tutti i soggetti abilitati alla riscossione. Costituiscono parte integrante dell'archivio i dati relativi alle risultanze dei pagamenti derivanti dall'attività di recupero in fase bonaria o coattiva.

10. L'ACI provvede alla gestione dell'archivio esenzioni.

11. L'ACI provvede alla gestione dell'archivio sospensioni.

12. L'ACI provvede alla gestione dell'archivio dei rimborsi.

1.2. Gestione delle attività connesse alla riscossione spontanea.

1. ACI supporta la Regione, nelle attività di adeguamento e trasferimento delle riscossioni della tassa automobilistica sulla piattaforma pagoPA mediante il software gestionale pagoBollo, che garantisce la correttezza ed uniformità del sistema di imputazione per competenza e di calcolo del tributo, anche attraverso l'utilizzo dei dati del PRA in quanto ruolo tributario ai sensi della L 53/83.

2. ACI, in ottemperanza a quanto previsto dal comma precedente ed alla normativa di riferimento, ha trasferito sulla piattaforma pagoPA le riscossioni effettuate mediante il canale ACI Bollonet dai PSP accreditati presso AGID e quelle effettuate dalle Delegazioni AACC mediante i PSP prescelti dalle medesime.

3. Fino all'adeguamento dei sistemi informatici e contabili regionali a pagoPA e comunque non oltre la data stabilita dalle norme vigenti o dalle amministrazioni titolari del tributo, ACI dovrà garantire alla Regione per le riscossioni effettuate tramite pagoPA/pagoBollo la relativa riconciliazione con le posizioni tributarie, emettendo lo IUV. I riversamenti saranno effettuati direttamente dal PSP.

4. Nelle more del trasferimento di tutti i soggetti riscossori sulla piattaforma pagoPA/pagoBollo, già autorizzati dalla Regione, ACI dovrà garantire a questi ultimi l'accesso all'archivio Regionale per consentire le operazioni di incasso e riversamento, esclusivamente per competenza, della tassa automobilistica. Nel medesimo periodo transitorio, il riversamento degli importi incassati a titolo di tassa, sanzioni e interessi, di spettanza della Regione, è effettuato a mezzo SDD settimanale, ovvero, in alternativa, a mezzo bonifico settimanale da effettuarsi entro il mercoledì successivo alla settimana di riferimento.

5. L'ACI, fino all'adeguamento di cui al precedente comma 4, metterà a disposizione di tutti i soggetti autorizzati dalla Regione e connessi all'archivio regionale una procedura per la riscossione delle grandi flotte con riversamento anticipato del riscosso in base alla competenza.

6. Al fine di supportare la Regione nella gestione contabile del tributo, ACI assicura la contabilizzazione, controllo e messa a disposizione della rendicontazione dei dati di tutte le riscossioni effettuate sull'Archivio Regionale per le quali ACI abbia emesso, in ambiente pagoPA, lo IUV

(Identificativo Unico Versamento), come previsto e disciplinato dalla norme vigenti.

7. ACI si impegna ad attivare ed erogare i servizi di riscossione ed informazione per i residenti nella Regione Siciliana mediante la propria piattaforma per smartphone e altre piattaforme online. Oltre al servizio di riscossione e pagamento, attraverso la piattaforma, ACI si impegna in particolare ad attivare i seguenti servizi:

a. il Cassetto del Cittadino Automobilista che contiene e rende sempre disponibili e aggiornati tutti i documenti fiscali di propria "competenza", storicizzati;

b. un sistema di notifiche push per comunicare o confermare al cittadino eventi non programmabili ovvero non necessariamente noti allo stesso (Es: l'iscrizione del Fermo Amministrativo, la radiazione da parte dell'Autodemolitore, la trascrizione dell'Atto di Vendita, quest'ultimo come deterrente contro le frodi)

c. un sistema di notifiche delle scadenze di pagamento del bollo auto dei veicoli di propria competenza inseriti anche nel cassetto di cui alla lettera a).

1.3 Gestione dei collegamenti telematici

1. L'ACI cura l'organizzazione e la gestione dei collegamenti telematici e dei flussi informativi con l'archivio regionale delle tasse automobilistiche, dei soggetti abilitati dalla Regione al servizio di

assistenza e di bonifica dei dati presenti nell'archivio regionale delle tasse automobilistiche.

1.4 Informazione e assistenza all'utenza in ogni fase di gestione del tributo.

1. Assistenza diretta:

a. ACI implementa e gestisce un sistema di assistenza preventiva mediante la trasmissione via posta ordinaria di "note di cortesia" con cui si rammenta lo scadere del termine di pagamento della Tassa automobilistica e le relative modalità di pagamento, secondo le modalità concordate con la Regione. ACI inoltre mette a disposizione dei contribuenti che si siano iscritti al servizio ed ai soggetti indicati dalla Regione, il servizio di "Ricorda Scadenza", un servizio di avvisatura via sms e mail che sostituisce l'invio cartaceo della "Nota di Cortesia" e notifiche push, previa autorizzazione del contribuente, per comunicazioni riguardanti variazioni della propria posizione fiscale o comunicazioni istituzionali.

b. ACI, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2, assicura un adeguato supporto informativo all'utenza in sede di riscossione spontanea sulla piattaforma pagoPA/pagoBollo ed in ogni altra fase di gestione del tributo. L'attività è garantita sia dal Centro Assistenza Tasse Automobilistiche (infra CATA), che eroga il servizio attraverso i canali di posta elettronica e telefonici, sia attraverso le proprie Unità Territoriali (ubiccate presso gli Uffici del PRA), sia presso gli Automobile Club Provinciali.

c. L'Informativa consiste nella indicazione dei tempi, delle modalità e delle forme di pagamento del tributo, nella indicazione di ogni altra disposizione vigente, concernente la regolamentazione dell'obbligazione tributaria e nella analisi della specifica posizione tributaria del veicolo e nelle fasi di recupero bonario o coattivo.

d. Qualora il CATA, le Unità Territoriali ACI o gli Automobile Club Provinciali, riscontrino disallineamenti o errori nel Ruolo Regionale, effettuano la integrazione o correzione (bonifica) dei dati in esso contenuti, e avvalendosi di procedure per l'acquisizione ottica, acquisiscono agli atti la documentazione prodotta dal contribuente, consentendo così la corretta riscossione del tributo o gestione delle contestazioni e sanando le incongruenze d'archivio. A richiesta del contribuente può essere rilasciata la "Visura Fiscale" del veicolo, contenente tutti i versamenti effettuati e le somme ancora dovute.

2. Assistenza professionale:

a. Le attività di cui al precedente comma 1 possono essere svolte anche dalle Delegazioni AC e dagli Studi di Consulenza Automobilistica che abbiano aderito al servizio e che siano stati autorizzati dalla Regione all'accesso alle banche dati, che a tal fine si avvalgono delle procedure di gestione e di acquisizione ottica messe a disposizione da ACI e della procedura di rilascio della Visura Fiscale, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali e della privacy.

b. In tali casi i corrispettivi per le attività prestate sono a carico del contribuente/richiedente.

1.5 Ricezione, istruzione e definizione delle esenzioni di imposta.

1. L'ACI, anche per il tramite degli AACC Provinciali, delle proprie Unità Territoriali, e alle condizioni di cui al comma 2. del precedente punto 1.4, delle Delegazioni AC e degli Studi di Consulenza autorizzati, riceve le domande di agevolazione o esenzione della tassa automobilistica, nei tempi, modi e forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti nazionali e regionali.

2. Le domande ricevute dalle Delegazioni AC e dagli Studi di Consulenza autorizzati, alle condizioni di cui al comma 2 del precedente punto 1.4, sono acquisite, istruite, anche mediante la richiesta di integrazione della documentazione mancante, ed il cartaceo viene trasmesso all'Unità Territoriale di riferimento entro 7 giorni dal ricevimento o dal ricevimento delle integrazioni.

3. L'ACI, anche per il tramite degli AACC Provinciali e delle proprie Unità Territoriali effettua il controllo di regolarità e di sussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle agevolazioni e delle esenzioni richieste. Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, sia in caso di accoglimento che di rigetto della stessa, ACI comunica, anche per il tramite delle proprie UUTT l'esito del procedimento all'interessato e provvede ad aggiornare l'archivio con i relativi dati. Mensilmente l'ACI trasmette alla Regione in formato elettronico l'elenco delle pratiche di esenzione e di agevolazione istruite. Su richiesta della Regione ACI è tenuto ad inviare la relativa documentazione presentata dall'istante e utilizzata per l'istruzione e definizione della pratica, al fine di consentirle l'attività di controllo sulle

esenzioni/agevolazioni concesse. Qualora dal controllo emergessero casi di rilascio di agevolazioni/esenzioni al di fuori dei casi previsti dalla norma, ACI ne dà comunicazione alla Regione.

1.6 Ricezione, istruzione e definizione delle sospensioni di imposta

1. L'ACI, anche per il tramite degli AACC Provinciali, delle proprie Unità Territoriali, e alle condizioni di cui al comma 2 del precedente punto 1.4, delle Delegazioni AC e degli Studi di Consulenza autorizzati, gestisce i rapporti con le imprese autorizzate alla rivendita dei veicoli che, ai sensi della normativa vigente, possono richiedere l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa per i veicoli ad esse consegnati per la rivendita. Tale attività comprende:

- a. consulenza ai rivenditori su tutti gli adempimenti cui sono tenuti per la messa in esenzione del veicolo;
- b. raccolta dei registri di carico e scarico in formato elettronico, verifica dei dati e rendicontazione del versamento del diritto fisso previsto dalla legge, effettuato dai rivenditori;
- c. controlli a campione sulla regolarità dell'attività di presa in carico dei veicoli da parte dei concessionari auto e sulla materiale giacenza in custodia del veicolo ai fini della rivendita. Le metodologie di controllo utilizzate sono validate dalla Regione.

1.7 Ricezione, istruzione e definizione dei rimborsi di imposta.

1. L'ACI, anche per il tramite degli AACC Provinciali, delle proprie Unità Territoriali, e alle condizioni di cui al comma 2. del precedente punto 1.4, delle Delegazioni AC e degli Studi di Consulenza autorizzati, raccoglie le istanze dei contribuenti dirette ad ottenere il rimborso totale o parziale del tributo, nei tempi, modi e forme stabiliti dalle leggi e dai regolamenti nazionali e regionali.
2. Le domande ricevute dalle Delegazioni AC e dagli Studi di Consulenza autorizzati, alle condizioni di cui al comma 2. del precedente punto 1.4, sono acquisite, istruite, anche mediante la richiesta di integrazione della documentazione mancante ed il cartaceo viene trasmesso all'Unità Territoriale di riferimento entro 7 giorni dal ricevimento o dal ricevimento delle integrazioni.
3. L'ACI, anche per il tramite degli AACC Provinciali, delle proprie Unità Territoriali effettua il controllo di regolarità e di sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del diritto al rimborso.
4. In caso di accoglimento delle istanze di rimborso ACI provvederà a trasmettere mensilmente alla Regione, o secondo le diverse tempistiche concordate, il file contenente le posizioni da rimborsare; il file sarà generato e trasmesso secondo le specifiche fornite da Regione Siciliana.
5. In caso di rigetto delle istanze di rimborso, ACI adotta, sulla base delle risultanze istruttorie, i relativi provvedimenti di diniego, che saranno comunicati ai contribuenti, nelle forme di rito.
6. ACI cura l'inserimento del rimborso nel Ruolo Tributario dell'archivio regionale.

7. Le parti si riservano di concordare eventuali diverse modalità di gestione dell'erogazione dei rimborsi ai contribuenti.

1.8 Digitalizzazione di tutti i processi di gestione ed eliminazione dell'uso carta in applicazione del CAD

1. Ai fini della riduzione della spesa, della tutela ambientale, della ottimizzazione ed accelerazione delle procedure di accesso ai servizi da parte dei cittadini, della maggiore sicurezza dei processi di formazione e conservazione dei documenti richiesti dalla normativa vigente e, per garantire una maggiore tutela degli automobilisti, l'ACI garantisce la digitalizzazione di tutti i processi e delle procedure di gestione delle tasse automobilistiche e, in particolare, la formazione, circolazione e conservazione digitale di tutta la relativa documentazione, in applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale e delle disposizioni regionali e statali vigenti.

2. Sarà garantita la digitalizzazione, nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 sulla privacy, dei processi:

a. di riscossione, in particolare quello di rilascio e conservazione della ricevuta;

b. di rimborso, esenzione e sospensione di imposta;

c. di recupero bonario e coattivo, fatte salva l'esigenza di potere raggiungere con la comunicazione anche i soggetti privi di indirizzo ed identificativo digitale;

d. di verifica e consultazione dello stato fiscale del veicolo

e. di avvisatura delle scadenze fiscali

1.9 Controllo di merito sulla regolarità delle tasse automobilistiche versate dai soggetti passivi di imposta residenti nella regione

1. Il controllo di merito consiste nella verifica incrociata dei dati contenuti nel ruolo tributario, nell'archivio dei versamenti, nell'archivio delle sospensioni e delle esenzioni di imposta e nell'archivio dei rimborsi, al fine di promuovere il tempestivo accertamento delle evasioni totali o parziali del tributo, e la correzione degli errori formali commessi nell'espletamento delle singole operazioni di pagamento.

2. Il controllo di merito è effettuato nei tempi e con le modalità stabilite nelle relative specifiche inviate, per l'approvazione alla Regione. Le specifiche del controllo di merito si intendono approvate dalla Regione decorsi 30 giorni dal loro invio.

3. Attraverso il controllo di merito ACI identificherà

a. i versamenti omessi

b. i versamenti insufficienti e/o tardivi

che costituiranno l'elenco delle partite di credito aperte sulla cui base la Regione procederà alle successive fasi di recupero.

1.10 Recupero bonario, accertamento e iscrizione a ruolo della tassa automobilistica regionale.

1. Le parti cooperano nell'attività di recupero sia nella fase bonaria che coattiva: l'ACI attraverso il controllo di merito, provvede alla

individuazione delle posizioni irregolari e alla successiva formazione dei flussi informatici per la generazione degli avvisi da inviare ai contribuenti.

2. La Regione stabilisce i tempi, la forma (es. avvisi bonari , accertamenti) degli avvisi da inviare e delle conseguenti modalità di invio al contribuente.

3. ACI, anche per il tramite degli AACC Provinciali, delle proprie Unità Territoriali, e alle condizioni di cui al comma 2. del precedente punto 1.4, delle Delegazioni AC e degli Studi di Consulenza autorizzati, raccoglie le contestazioni dei contribuenti dirette ad ottenere l'annullamento totale o parziale degli avvisi inviati, nei tempi, modi e forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti nazionali e regionali.

4. Le contestazioni ricevute alle condizioni di cui al comma 2. del precedente punto 1.4, dalle Delegazioni AC e dagli Studi di Consulenza autorizzati sono acquisite ed istruite, anche mediante la richiesta di integrazione della documentazione mancante ed il cartaceo viene trasmesso all'Unità Territoriale di riferimento entro 7 giorni dal ricevimento o dal ricevimento delle integrazioni.

5. L'ACI, anche per il tramite degli AACC Provinciali, delle proprie Unità Territoriali definisce la contestazione sulla base delle risultanze istruttorie e ne comunica l'esito all'Utente interessato curandone direttamente la produzione, stampa e postalizzazione.

6. L'ACI, terminata la fase di recupero bonario, individua le posizioni irregolari (lista negativa) che la Regione Siciliana potrà iscrivere nei ruoli esecutivi, e per ciascuna posizione indica codice fiscale, cognome, nome,

sesso, il luogo e la data di nascita, per le persone fisiche; la denominazione, la ragione sociale o la ditta e la sede per i soggetti diversi dalle persone fisiche; gli importi da iscrivere a ruolo specificando le somme relative a tassa, sanzione, interessi e diritti di notifica, il numero pratica presente nelle procedure ACI di gestione del contenzioso e, se disponibile, la data di notifica. A tal uopo l'ACI produce apposito file, secondo le regole tecniche fissate da Equitalia per la predisposizione delle minute di ruolo.

1.11 Servizi di predisposizione, stampa, imbustamento e postalizzazione degli atti e delle note derivanti dall'esecuzione dei servizi di cui al presente Accordo di Cooperazione.

1. ACI cura, la predisposizione, la stampa, l'imbustamento e la postalizzazione degli atti e delle comunicazioni ai contribuenti derivanti dall'esecuzione dei servizi di cui al presente Accordo di Cooperazione.
2. ACI cura altresì, sulla base delle direttive regionali, la redazione e composizione delle comunicazioni massive relative alle note di cortesia. I predetti atti devono essere approvati dalla Regione prima del loro utilizzo.
3. Con la consegna delle comunicazioni al postalizzatore, ACI non è più responsabile dell'eventuale mancato recapito e della eventuale mancata notifica o sua attestazione.

1.12 Controllo di qualità e bonifica delle banche dati fiscali

1. ACI effettua su tutte le attività di cui al presente Accordo di Cooperazione, eseguite direttamente dal proprio personale o indirettamente dai soggetti autorizzati, sulle procedure software e organizzative, sui dati e sui sistemi di aggregazione dei dati, periodici e

puntuali controlli di qualità basati sui principi della Certificazione in base ai regolamenti internazionali UNI EN ISO.

2. I controlli sui dati sono effettuati anche avvalendosi della banca dati del Pubblico Registro Automobilistico.

3. In esito ai controlli, nonché su richiesta del contribuente che esibisca idonea documentazione, si attiva la bonifica dei dati presenti nell'archivio regionale utilizzati per il calcolo del tributo, l'individuazione del soggetto passivo di imposta, l'accertamento della residenza o la sussistenza di sospensioni o di esenzioni totali o parziali ed ogni altro dato rilevante ai fini della individuazione del soggetto passivo di imposta, del suo o dei suoi co-obbligati e della decorrenza dei termini e dell'importo della tassa automobilistica.

4. La bonifica, se richiesta dal contribuente, potrà essere effettuata anche dai soggetti di cui al precedente punto 1.4 comma 2 del presente articolo che interamente si richiama.

1.13 Gestione delle attività ai sensi dell'articolo 96 Codice della Strada (Radiazioni d'Ufficio).

1. Per la bonifica dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche, l'ACI, su richiesta di Regione Siciliana per le annualità dalla medesima individuate, applica le procedure previste dall'articolo 96 del vigente Codice della strada (Radiazione d'ufficio), e pertanto:

a. provvede all'elaborazione, individuazione ed estrazione dei veicoli iscritti nell'archivio regionale (Ruolo Regionale) con posizione esigibile (non esenti, non in sospensione, etc...) per i quali è stato rilevato almeno

un triennio non regolarizzato nell'ambito delle periodicità indicate dalla Regione per il suddetto controllo;

b. provvede alla verifica delle posizioni estratte con le risultanze degli archivi PRA e le relative movimentazioni che ostano al procedimento di radiazione;

c. elabora, sulla base delle indicazioni della Regione, i flussi e l'elenco delle posizioni tributarie per le quali si può avviare la procedura di cancellazione d'ufficio ai sensi della norma citata;

d. su richiesta della Regione, secondo le modalità di cui al precedente comma 1.10, garantisce la predisposizione ed i servizi di stampa, imbustamento e postalizzazione delle comunicazioni di cui al presente comma ai contribuenti;

e. garantisce con le modalità di cui al precedente comma 1.4, le attività di assistenza al contribuente e bonifica della posizione tributaria.

1.14 Supporto per la redazione di memorie e controdeduzioni da utilizzare nelle attività giurisdizionali.

1. ACI garantisce alla Regione assistenza, nel predisporre le relazioni tecniche a supporto degli atti di costituzione in giudizio della Regione nei casi in cui sia presentato ricorso dai contribuenti, nella fase del recupero bonario o coattivo, per richieste di pagamento delle tasse automobilistiche, al Giudice competente.

2. L'assistenza consiste nell'esame dei dati presenti in archivio, della loro provenienza e nelle modalità di utilizzo in sede di controllo di merito, assistenza e bonifica ai sensi dei precedenti commi.

3. Resta ferma la responsabilità della Regione Siciliana nella costituzione in giudizio.

1.15 Integrazione delle banche dati disponibili alla Regione ai fini della predisposizione di strumenti di monitoraggio e gestione dei tributi automobilistici di competenza locale finalizzati in particolare al contrasto all'elusione ed evasione fiscale.

1. ACI, in cooperazione con la Regione, redige un progetto operativo di integrazione banche dati basato sulla semantica ontologica, finalizzato al contrasto dell'elusione ed evasione fiscale ed alla predisposizione di strumenti di monitoraggio e controllo evoluto dei tributi afferenti al settore automobilistico.

2. La banche dati utilizzate e trattate nel rispetto delle norme vigenti ed esclusivamente per le finalità di cui al precedente comma 1, sono messe a disposizione dalla Regione o dall'ACI.

3. Le informazioni, i report ed ogni dato utile per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma 1, sono messe a disposizione da parte della Regione, per il tramite di ACI, degli Enti territoriali titolari dei singoli tributi e gestori della relativa posizione tributaria per le conseguenti attività.

4. ACI garantisce per tutta la durata del progetto consulenza ed assistenza tecnica e supporto operativo alle attività di comunicazione ed alle azioni di recupero, assicurando altresì assistenza con i propri Uffici e gli Automobile Club provinciali.

Art. 2 – Allegati

1. Il presente Accordo di Cooperazione comprende gli allegati A, B che ne sono parti integranti e sostanziali e che specificamente definiscono:
 - a. Allegato A) Prospetto economico ACI.
 - b. Allegato B) Contratto per il trattamento dati

Art. 3 – Organizzazione e modalità di espletamento delle attività di ACI

1. L'ACI si impegna ad eseguire i servizi oggetto del presente Accordo di Cooperazione secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza amministrativa.
2. Per l'espletamento di tali servizi, l'ACI utilizzerà strutture, personale e tecnologie idonee a fornire, all'utenza, adeguata assistenza e informazione all'atto del pagamento, garantendo procedimenti semplici, rapidi ed efficaci, anche al fine di ridurre il contenzioso tributario, indotto da errori involontari commessi dai contribuenti.
3. Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 1 , fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, l'ACI si avvarrà di personale specializzato, espressamente deputato a tali servizi, facente parte della propria organizzazione centrale e periferica, della propria Federazione e dei propri fornitori, nella misura e nei termini di volta in volta ritenuti necessari.
4. L'ACI, compatibilmente con le autorizzazioni all'erogazione dei servizi rilasciate dalla Regione ad ACI, agli Studi di Consulenza, alle Delegazioni AC ed ad ogni altro idoneo operatore, assicura un'adeguata copertura del territorio, a favore dei contribuenti al fine di garantire la

massima accessibilità fisica o virtuale ai servizi di riscossione, assistenza alla presentazione delle contestazioni e delle domande di esenzione, sospensione e rimborso.

5. L'ACI, senza oneri aggiuntivi, d'intesa con la Regione, potrà introdurre nuovi servizi, ovvero sostituire programmi o procedure, o apportare modifiche a quelle esistenti. Le modifiche dovranno, comunque, essere concordate e garantire funzionalità e utilità almeno pari a quelle precedenti per quantità, qualità, tipologia e tempi.

6. L'ACI garantisce alla Regione, senza oneri aggiuntivi, ogni assistenza a carattere normativo, amministrativo, contabile, tributario, finanziario, fiscale e informatico nonché la partecipazione, su richiesta della Regione, in veste di rappresentanza diretta o assistenza, ai comitati, alle riunioni tecniche, ad accordi, protocolli ecc. tra Regioni, Ministero, Enti e soggetti terzi, in materia di tasse automobilistiche e sui servizi oggetto della presente Accordo di Cooperazione, con proprio personale esperto, in relazione all'oggetto della materia.

Art. 4 – Controlli

1. La Regione svolge attività di controllo sui servizi affidati con il presente Accordo di Cooperazione. Tali attività riguarderanno sia la rispondenza del servizio a quanto previsto nel presente Accordo di Cooperazione, sia le modalità di svolgimento del servizio, in relazione ai rapporti con i contribuenti.

2. L'ACI agevola le attività di controllo e monitoraggio del servizio effettuate dalla Regione; a tal fine, rende disponibili rapporti periodici, con struttura e cadenza concordata. La Regione potrà, inoltre, disporre controlli mirati alla verifica di specifici aspetti delle prestazioni delegate ad ACI.
3. Le risposte ai rilievi concernenti l'esecuzione dei servizi, saranno inoltrate dall'ACI alla Regione a mezzo posta elettronica certificata.
4. L'ACI e la Regione favoriscono in ogni caso l'uso della posta elettronica per lo scambio di ogni tipo di informazione al fine di garantire tempestività d'informazione ed economicità di gestione.

Art. 5 – Obblighi a carico dell'ACI

1. L'ACI, nell'esecuzione del presente Accordo di Cooperazione, si impegna al rispetto delle norme regionali e statali che regolano le attività svolte per conto della Regione. In particolare, l'ACI è tenuto all'applicazione puntuale delle norme che regolano i rapporti di lavoro e dei contratti nazionali e locali applicati ai dipendenti.
2. Qualora l'ACI si avvalga, a sua volta, di strutture di consulenza o servizio, è tenuto a garantirsi sulla corretta applicazione della normativa vigente in materia di lavoro da parte delle suddette strutture.
3. In caso di mancata prestazione, anche parziale, di uno o più servizi, dovuta a causa di forza maggiore, l'ACI si impegna a darne notizia alla Regione, non appena ha avuto conoscenza dell'evento.

Art. 6 – Obblighi a carico della Regione

1. La Regione si impegna a predisporre le migliori condizioni per l'esecuzione dei servizi, con l'adeguato standard di qualità, e a far pervenire tempestivamente ad ACI direttive, documenti, autorizzazioni a ciò necessarie. A tal fine, la Regione indica il proprio ufficio di riferimento e il responsabile che dovrà relazionarsi con ACI anche per assicurare quanto previsto al successivo comma.

2. La Regione garantisce, anche mediante idonei strumenti organizzativi previsti dall'ordinamento regionale e statale, la fornitura e la qualità dei dati necessari allo svolgimento dei servizi di riscossione e controllo di merito. L'ACI verifica la correttezza dei dati e comunica alla Regione le eventuali anomalie riscontrate, entro 60 giorni successivi alla acquisizione dei suddetti dati.

3. Nell'ipotesi di modifiche normative che determinino variazioni nell'erogazione dei servizi in oggetto, la Regione concorderà con l'ACI tempi, modalità ed eventuali costi di adeguamento delle procedure organizzative ed informatiche, definendo altresì anche nell'interesse dei contribuenti, gli aspetti interpretativi ed applicativi delle nuove norme in vigore.

Art. 7

Obblighi in materia di protezione dei dati

1. Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio della tassa automobilistica è la Regione.

2. ACI è “Responsabile esterno del trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

3. I trattamenti da parte del Responsabile esterno sono disciplinati nell’apposito allegato al presente accordo di cooperazione (Allegato B).

Art. 8

Decorrenza e durata dell’Accordo di Cooperazione

1. Il presente Accordo di Cooperazione ha validità ed efficacia dal 1 gennaio 2019 e termina il 31 dicembre 2021.

2. Il rapporto e gli effetti anche economici del presente Accordo di Cooperazione si interrompono nel caso in cui il tributo automobilistico venga soppresso. In tale caso vengono portate a termine le sole attività che si trascinano temporalmente e corrisposti i relativi costi di esercizio.

Art. 9 – Modificazioni delle attività

1. La Regione si riserva la facoltà di procedere alla modificazione, integrazione, rinuncia, in ordine ad una o più delle attività di cui all’art. 1, quando il relativo mantenimento ed il modello organizzativo e gestionale non siano ritenuti funzionali o non rispondano più ai principi di efficienza, efficacia, economicità e tutela dell’interesse pubblico.

2. In caso di rinuncia ad una o più attività, saranno diminuiti i rimborsi dei costi sostenuti da ACI della relativa quota parte di costo corrispondente, come risultante dal prospetto costi condiviso tra le parti.

3. In caso di modificazione o integrazione, di una o più attività del presente Accordo di Cooperazione si procederà ad una separata ridefinizione dei costi.

Art. 10 – Modifiche normative

1. Qualora, a seguito dell’emanazione dei decreti legislativi attuativi della L.42/2009 ovvero nel caso in cui norme primarie o secondarie, atti amministrativi statali o regionali apportino modifiche alla gestione degli archivi regionali e nazionali, al regime tariffario, ai regimi agevolativi e speciali, alla disciplina giuridica, contabile, amministrativa, al contenzioso tributario, al sistema sanzionatorio tributario, al sistema delle scadenze di pagamento, alle situazioni contributive pregresse o in corso, o ad altri aspetti di rilievo, relativi alle tasse automobilistiche, ACI sarà tenuto ad assicurarne l’adeguamento in relazione alle norme emanate.

2. Ove le norme emanate abbiano diretta incidenza e rilevanza economica sulle prestazioni, in aumento o diminuzione, le parti concorderanno le componenti a rimborso.

Art. 11 - Formazione ed aggiornamento del personale

1. La Regione e l’ACI collaborano, ai fini della migliore esecuzione delle attività, anche mediante la formazione e l’aggiornamento costante del personale regionale e delle sue partecipate autorizzate, adibito alla gestione delle tasse automobilistiche.

Art. 12 - Costi di esercizio

1. La Regione eroga ad ACI, a titolo di rimborso, le somme correlate all'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo di Cooperazione, così come dettagliate nell'allegato A, per un importo massimo relativo ai costi fissi nel triennio pari a 10.059.696, oltre IVA se ed in quanto dovuta, e per un importo massimo dei costi a consumo determinato sulla base dei costi unitari previsti nel citato allegato A, oltre IVA se ed in quanto dovuta.

Art. 13 - Modalità di fatturazione e pagamento

1. Il rimborso dei costi , come sopra indicati, sarà corrisposto ad ACI in tre soluzioni quadrimestrali entro 30 giorni dalla scadenza del quadrimestre precedente, sulla base delle fatture e della consuntivazione presentate.

2. I costi di postalizzazione sostenuti da ACI verso terzi, dovranno essere corrisposti in anticipo rispetto alle esecuzione delle prestazioni.

Art. 14 - Rapporti tra gli Enti

1. La Regione Siciliana e l'ACI collaborano costantemente per garantire la migliore qualità delle prestazioni. A tal fine le parti si impegnano a garantire, mediante le rispettive competenti strutture, un costante coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo di Cooperazione.

2. Per garantire l'attuazione del presente Accordo di Cooperazione ed in particolare le disposizioni di cui al precedente comma 1, ACI indica quale referente il competente Servizio Gestione Tasse Automobilistiche.

3. Ai referenti di ACI è affidato il compito di effettuare il costante monitoraggio e la verifica delle attività oggetto di Accordo di Cooperazione e di segnalare alla Regione eventuali situazioni non rispondenti ai principi di gestione delle attività – come sopra stabiliti – alle normative vigenti ed agli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente Accordo di Cooperazione. Le eventuali anomalie saranno tempestivamente segnalate alla Regione, mediante comunicazione scritta al Referente regionale che è il Dirigente del Servizio Tassa automobilistica regionale.

Art. 15 – Proprietà dei mezzi e programmi. Licenze d'uso

1. Al fine di eseguire i servizi previsti dal presente Accordo di Cooperazione, l'ACI metterà a disposizione, in via non esclusiva, tutti i mezzi hardware diversi da quelli necessari alla Regione ed agli eventuali intermediari per la riscossione ed i programmi applicativi (software), attuali e futuri.

2. I prodotti sviluppati e forniti in esecuzione del sistema informatico del tributo, comprensivi di codice sorgente ed eseguibile, di tutta la documentazione e di ogni altro oggetto prodotto, sono e restano anche in caso di uso sistematico e prolungato da parte della Regione o di suoi incaricati di proprietà di ACI.

3. Eventuali programmi di proprietà dell'ACI che dovessero essere installati su elaboratori di proprietà della Regione, di suoi enti o intermediari della riscossione dovranno intendersi concessi in licenza d'uso

non esclusiva, per il solo tempo di durata della presente Accordo di Cooperazione.

4. La Regione non ha facoltà di modificare, elaborare, decompilare, disassemblare o alterare i programmi o parte di essi e, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge, non potrà riprodurre o duplicare i programmi. Inoltre, la Regione non potrà dare in visione a terzi o, comunque, divulgare il contenuto dei programmi, delle relative analisi e della relativa documentazione e ciò anche nel caso in cui ACI abbia dato in visione o provvisoriamente in uso alla Regione medesima copia dei programmi, delle analisi e della documentazione, per la valutazione della fornitura dei servizi.

5. I programmi di terze parti, anche se oggetto di modifiche per esigenze di interoperabilità, di cui ACI abbia ottenuto la disponibilità ai fini dei servizi, le relative analisi e documentazioni dovranno essere restituiti all'ACI, negli stessi termini e con le medesime modalità previste per i programmi di proprietà ACI.

6. Il sistema informativo per la gestione della riscossione della tassa automobilistica predisposto da ACI dovrà essere conforme alla normativa vigente e in particolare al Codice dell'Amministrazione Digitale e garantire quindi, come prescritto dall'articolo 78 comma 1, D.Lgs. 82 del 7/3/2005, la cooperazione applicativa con gli applicativi di gestione tassa auto delle altre regioni italiane e dell'Agenzia delle Entrate per quanto riguarda le tasse automobilistiche delle regioni a statuto speciale. In particolare, in qualunque caso, è richiesto siano garantite le funzionalità che consentano

di connettersi, interoperare e cooperare con le altre amministrazioni del territorio nazionale (sia centrali che locali) in modo sicuro, efficiente ed efficace. I database utilizzati devono aderire agli standard internazionali più diffusi (architettura relazionale, normalizzazione, linguaggi di creazione, gestione, interrogazione).

Art. 16 Tributi Aggiuntivi

1. Le norme del presente Accordo di Cooperazione si applicano anche ai tributi che dovessero essere istituiti, nell'ambito delle tasse automobilistiche regionali, in aggiunta o sostituzione di quelli previsti dalle vigenti norme, anche a seguito dell'emanazione dei decreti attuativi della L.42/2009.

Art. 17 – Inadempienze contrattuali

1. Qualora la Regione riscontri inadempienze nella conduzione dei servizi di cui al presente Accordo di Cooperazione, provvederà sulla base di rapporti circostanziati, a richiedere all'ACI tramite PEC, l'immediato ripristino delle condizioni contrattuali.

2. Qualora il destinatario non ottemperi alla richiesta, la Regione sospenderà i rimborsi per la quota parte relativa ai servizi in contestazione, sino al momento in cui gli stessi non saranno restituiti alla funzionalità prevista.

3. Qualora ciò non avvenga, la Regione potrà interrompere l'Accordo entro 30 giorni senza alcun onere aggiuntivo.

4. Resta fermo il principio che se uno o più servizi oggetto dell'Accordo saranno temporaneamente interrotti per inadempienze

dell'ACI si darà luogo alla decurtazione del rimborso in misura corrispondente.

5. Sono in ogni caso fatte salve le cause di forza maggiore e quelle non attribuibili a colpa grave.

Art. 18 – Commissione paritetica

1. Al fine di evitare l'insorgere del contenzioso ed offrire elementi per migliorare il servizio, sarà costituita una Commissione paritetica composta da quattro membri (due nominati dall'ACI, e due dalla Regione) che avrà il compito di valutare e proporre soluzioni in via bonaria.

2. La presidenza della Commissione di cui al comma precedente è assunta da uno dei componenti designati dalla Regione.

Art. 19 – Foro competente

1. Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente Accordo di Cooperazione, è competente il Foro di Palermo con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Art. 20 – Spese contrattuali

1. Tutte le spese derivanti dal presente atto, in caso di registrazione, sono a totale carico della parte richiedente.

Art. 21 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo di Cooperazione si rinvia alle disposizioni normative vigenti.
2. Il presente Accordo di Cooperazione ed i relativi allegati A B, sono redatti in numero 4 originali ad un unico effetto.

Letta, approvata e sottoscritta in _____ li _____

Per la Regione _____

Per l'Automobile Club d'Italia _____

Allegato A all'Accordo di Cooperazione tra la Regione Siciliana e l'Automobile Club Italia

Sicilia Prospetto Rimborso Costi

Riepilogo offerta

Anni 2019 2021

Costi in Euro al netto di IVA

Rimborso costi fissi annuali (1)

Servizi a forfait	Servizi	Personale	Totale
1) Gestione degli archivi regionali	979.577	111.566	1.091.143
2) Supporto controllo contabile e di gestione	146.134	94.820	240.954
3) Controllo di Merito	275.747	24.420	300.167
4) Gestione delle comunicazioni ai contribuenti	139.094	24.420	163.514
5) Gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti	287.400	1.270.053	1.557.454
Totale (1)	1.827.953	1.525.279	3.353.232

(1) Soggetto a rivalutazione annuale - vedi accordo di cooperazione

Rimborso costi a consumo

Servizi a consumo	Unità di misura	Costo unitario
Gestione delle memorie difensive per ruoli esecutivi (1) (3)	N. pratiche istruite	13,00
Stampa Imbustamento Spedizione avvisi bonari e avvisi pre e post scadenza (2)	N. questionari	0,60
Stampa , imbustamento e notifica Atti Giudiziari (2)	N. invii	8,50
Atti Giudiziari CAD (4)	N. invii	6,60
Stampa, imbustamento e recapito raccomandate a/r (2)	N. invii	4,90
Spedizione comunicazione esiti avvisi bonari e note di cortesia (2)	N. questionari	0,60
Messaggi sms e mail Ricorda La Scadenza	N. invii	compreso nel forfait

(1) Soggetto a rivalutazione annuale - vedi accordo di cooperazione

(2) Valori indicativi. Le tariffe possono variare in base al peso, alla distanza, all'uso del colore ed al numero di fogli e stampe speciali. Verrà sempre applicato il costo riconosciuto ai fornitori maggiorato delle spese generali pari al 20%

(3) Se affidati alla gestione di ACI

(4) Si applica sempre l'importo stabilito dal fornitore del servizio oltre le spese, se prevista, di archiviazione ottica.

Anni uomo impiegati

Servizio	Coordinam.	Inform.	Backoffice	Totale
1) Gestione degli archivi regionali	0,10	-	1,60	1,71
2) Supporto controllo contabile e di gestione	0,05	-	1,30	1,35
3) Controllo di merito	0,05	-	0,30	0,35
4) Gestione delle comunicazioni ai contribuenti in sede di precontenzioso	0,05	-	0,30	0,35
5) Gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti	0,55	-	14,55	15,10
Totale	0,80	-	18,05	18,86

Costi fissi**1) Gestione degli archivi regionali**

Attività	U/M	Quantità	Costo unitario	Importo	Servizi	Personale
Attività di coordinamento	a/p	0,10	72.600	7.616		7.616
Attività di backoffice	a/p	1,50	69.300	103.950		103.950
Attività di gestione informatica (1)				738.687	738.687	
Digitalizzazione	quota	1		133.735	133.735	
Collaudi, Controllo e Qualità	quota			99.195	99.195	
Missioni e formazione				7.960	7.960	
Totale				1.091.143	979.577	111.566

2) Supporto controllo contabile e di gestione

Attività	U/M	Quantità	Costo unitario	Importo	Servizi	Personale
Attività di coordinamento	a/p	0,05	72.600	3.630		3.630
Attività di backoffice	a/p	0,30	69.300	20.790		20.790
Attività di gestione informatica (1)				124.229	124.229	
Collaudi, Controllo e Qualità	quota			21.905	21.905	
Attività di assistenza	a/p	1,00	70.400	70.400		70.400
Totale				240.954	146.134	94.820

3) Controllo di merito

Attività	U/M	Quantità	Costo unitario	Importo	Servizi	Personale
Attività di coordinamento	a/p	0,05	72.600	3.630		3.630
Attività di backoffice	a/p	0,30	69.300	20.790		20.790
Collaudi, Controllo e Qualità	Quota			27.288	27.288	
Attività di gestione informatica (1)				248.459	248.459	
Totale				300.167	275.747	24.420

4) Gestione delle comunicazioni ai contribuenti

Attività	U/M	Quantità	Costo unitario	Importo	Servizi	Personale
Attività di coordinamento	a/p	0,05	72.600	3.630		3.630
Attività di backoffice	a/p	0,30	69.300	20.790		20.790
Collaudi, Controllo e Qualità	Quota			14.865	14.865	
Attività di gestione informatica (1)				124.229	124.229	
Totale				163.514	139.094	24.420

5) Gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti (2)

Attività	U/M	Quantità	Costo unitario	Importo	Servizi	Personale
Attività di coordinamento	a/p	0,55	72.600	39.930		39.930
Attività di backoffice	a/p	1,20	70.400	84.480		84.480
Assistenza frontoffice UUTT (4)	a/p	7,00	55.000	385.000		385.000
Assistenza backoffice UUTT (4)	a/p	6,35	55.000	349.250		349.250
Call Center (3)				411.393		411.393
Attività di gestione informatica (1)				124.229	124.229	
Collaudi, Controllo e Qualità	Quota			146.929	146.929	
Missioni e Formazione				16.242	16.242	
Totale				1.557.454	287.400	1.270.053

(1) I costi complessivi della voce "Attività di gestione informatica" sono ripartiti in proporzione al circolante tra le 12 Amministrazioni per le quali ACI gestisce le attività informatiche. Per la Sicilia è il 12,31%. Il circolante è aggiornato con cadenza annuale.

(2) Le Unità Territoriali ACI (Uffici Provinciali) assicurano la ricezione della pratica, la verifica della documentazione e la sua definizione.

(3) Il Call center assicura assistenza on demand al telefono e via mail e svolge le stesse funzioni di assistenza di una Unità Territoriale ACI. Il Call Center (detto anche CATA) interviene anche nelle ipotesi di arretrato delle UUTT e nelle attività che richiedono il contatto con l'utenza.

(4) Per le attività di assistenza in front office e in back office è stato quantificato un fabbisogno di risorse determinato dal numero di uffici ACI presenti in ogni capoluogo di provincia e dal circolante. L'assistenza è prestata anche nelle fasi di recupero bonario e in quelle di recupero coattivo. Tale attività di assistenza in fase di recupero non era prevista nella convenzione precedente.

ALLEGATO B)
ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA REGIONE SICILIA E L'AUTOMOBILE CLUB ITALIA IN
MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI

**Contratto tra Titolare e responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento
generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679**

PREMESSE

- Con delibere della giunta regionale n. del e è stato approvato l'accordo di cooperazione tra la Regione Sicilia (di seguito anche "Regione") e l'Automobile Club d'Italia (di seguito anche "ACI") in materia di tasse automobilistiche, per il triennio 2019-2021.
- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "RGPD") riguarda la protezione delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di questi ultimi; esso abroga la direttiva 95/46/CE.
- L'articolo 28 dell'RGPD stabilisce quanto segue: "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del RGPD e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato", nonché "i trattamenti da parte di un responsabile sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico che vincoli il responsabile del trattamento al titolare".

CIÒ PREMESSO

TRA

La Regione Sicilia, codice fiscale 8001200826, con sede legale in Palermo, via Notarbartolo 17, rappresentata dal

e

L'Automobile Club d'Italia - ACI, codice fiscale 00493410583, con sede legale in via Marsala, 8, 00185 Roma, legalmente rappresentato dal Presidente Angelo Sticchi Damiani

si conviene quanto segue:

1. Titolare del trattamento dei dati è la Regione.
2. ACI è **"Responsabile del trattamento dei dati personali"** ai sensi dell'art. 28 dell'RGPD.
3. Il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle operazioni strettamente necessarie allo svolgimento delle attività indicate nell'accordo di cooperazione.

Si specificano di seguito le attività svolte da ACI nell'ambito della gestione della tassa automobilistica Regionale:

- La costituzione, gestione, l'aggiornamento e la bonifica dell'Archivio delle Tasse Automobilistiche (di seguito "Archivio"), sulla base dei dati del PRA e dei dati eventualmente messi a disposizione dalla

Regione. Nell'Archivio confluiscono i dati del PRA e dell'Archivio della MCTC. ACI aggiorna l'Archivio con i dati delle riscossioni, delle esenzioni e sospensioni di imposta e dei rimborsi, con i dati degli atti di data certa, come disciplinati dalla Regione Sicilia, e delle immatricolazioni, dei veicoli provenienti dalle altre Regioni o dalle Province Autonome di Trento e Bolzano a seguito di variazione di residenza, trasferimento di proprietà o cessione in regime di diritto reale di godimento o leasing ed in generale con tutti i dati relativi alle variazioni dello status fiscale, giuridico e tecnico dei veicoli, come desunte dal PRA e dall'Archivio della MCTC.

- La riscossione delle tasse automobilistiche, garantendo la correttezza ed uniformità del sistema di imputazione per competenza e calcolo del tributo.

- L'attività funzionale al recupero degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti delle tasse automobilistiche, tramite l'invio degli avvisi bonari e la fornitura dei flussi informatici necessari all'emissione delle ingiunzioni di pagamento.

- L'informazione, l'assistenza e la consulenza ai cittadini in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso, tramite le proprie strutture pubbliche e la rete degli Studi di consulenza di cui alla legge n. 264/91 autorizzati dalla Regione.

- L'accettazione, l'istruzione e la definizione, secondo la normativa vigente e le direttive impartite dalla Regione, delle contestazioni e delle istanze presentate dai contribuenti relative alle procedure di recupero bonario ed alle procedure di rimborso.

- Consentire agli Studi di consulenza, previa autorizzazione della Regione, anche mediante delega ad ACI, l'accesso alle procedure di riscossione, di bonifica dell'archivio tributario Regionale e di assistenza in sede di recupero bonario e coattivo, rimborso, esenzione, sospensione e di analisi della posizione tributaria

4. ACI non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza né utilizzarli autonomamente, per scopi diversi da quelli sopra menzionati. I dati saranno trattati, all'interno di ACI, soltanto dai soggetti che dovranno utilizzarli per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. Sarà cura di ACI autorizzare i suddetti soggetti al trattamento dei dati ed istruirli, per iscritto, al trattamento dei dati conforme alle norme vigenti ed alle direttive impartite dalla Regione. Il personale dipendente o i collaboratori incaricati di svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno assicurare la massima riservatezza.

5. Nell'ambito dell'attività svolta in adempimento agli obblighi contrattualmente assunti, ACI è, inoltre, tenuta a compiere tutto quanto necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. In particolare deve:

- trattare i dati personali solamente su istruzione documentata della Regione, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese non appartenente all'UE;
- adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, atte a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati (comprese la cifratura e la pseudonimizzazione, effettuazione di *back up* o di *restore*, di un piano di *Disaster Recovery* e di *Business Continuity*, nonché di controlli atti a testare l'efficacia delle misure adottate), tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, della natura e dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone, secondo quanto disposto dall'art. 28 con rinvio all'art. 32 del RGPD 2016/679;
- nominare un responsabile della protezione dei dati (*Data Protection Officer*) nei casi previsti dalla

normativa vigente;

- tenere in forma scritta un registro dei trattamenti svolte per conto della Regione, anche in formato elettronico, e metterlo a disposizione dell'Autorità Garante qualora lo richieda, così come previsto dall'art. 30, par. 2 del RGPD 2016/679;
- permettere lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 28, par. 3 lett. h) del RGPD 2016/679 da parte della Regione o da altro soggetto da quest'ultima incaricato;
- assistere la Regione nell'adozione delle misure atte ad eliminare o ridurre i rischi, qualora il trattamento richieda da parte della Regione l'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (*Data Protection Impact Assessment - DPIA*);
- informare la regione senza ingiustificato ritardo di qualsiasi violazione dei dati (*data breach*) sia venuto a conoscenza;
- interagire con il Garante in caso di richieste di informazioni od effettuazione di controlli e accessi da parte dell'Autorità;
- assistere la Regione in tutte le questioni rilevanti ai fini di legge, fornendole supporto e accesso a tutte le informazioni necessarie a dar seguito:
 - a. alle richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati,
 - b. alla segnalazione delle violazioni dei dati personali,
 - c. alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati,
 - d. alla consultazione preventiva;
- attuare procedure di verifica periodica dell'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e predisporre, a cadenza annuale, un rapporto scritto in merito agli adempimenti eseguiti ai fini della legge ed alle conseguenti risultanze, da consegnare alla Regione e permettere eventuali controlli concordati da parte della Regione o suo delegato;
- distruggere, ovvero riconsegnare i dati personali agli interessati, secondo le indicazioni di volta in volta impartite dal titolare, per dare seguito a specifiche richieste degli interessati stessi;
- distruggere, ovvero riconsegnare i dati personali alla Regione, secondo le indicazioni impartite dalla Regione stessa, alla cessazione del trattamento, a meno che non sia previsto per legge un termine di conservazione di dati.

6. Con il presente atto, il Titolare del trattamento conferisce autorizzazione scritta generale e formale al Responsabile del trattamento a ricorrere a eventuali, ulteriori Responsabili del trattamento (Responsabili di secondo livello), nella prestazione del servizio. Il Responsabile del trattamento si impegna a selezionare gli eventuali Responsabili di secondo livello tra soggetti che forniscano garanzie sufficienti sulla possibilità di attuare misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare la tutela dei diritti e delle libertà degli Interessati dal trattamento assegnatigli; Il trattamento dei dati da parte dei Responsabili di secondo livello intervenuti, dovrà realizzarsi nell'ambito di un rapporto contrattuale o altro atto giuridico idoneo, concluso con il Responsabile del Trattamento, che imponga i medesimi obblighi ed istruzioni previsti nel presente atto.

7. Solo in caso di inadempimento dei presenti obblighi o condotte difformi o contrarie rispetto alle legittime istruzioni della Regione, ACI risponde per i danni cagionati a terzi dal trattamento dei dati ai sensi dell'art. 82 del RGPD 2016/679, se non prova che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile o di aver adottato tutte le misure prevedibilmente idonee al fine di evitare il danno stesso.

8. Al fine di garantire il risarcimento effettivo nei confronti dell'interessato, se ACI risulta responsabile del

danno causato in ragione della mancata osservanza degli obblighi del GDPR specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o per aver agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento, dovrà rispondere per l'intero ammontare del danno..

9. Resta inteso che le obbligazioni a carico di ACI decadranno in caso di revoca dell'accordo di cooperazione, con effetto dalla data della revoca stessa.

Per la Regione Sicilia

.....

(sottoscritto con firma digitale)

Per accettazione

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Presidente

Angelo Sticchi Damiani

(sottoscritto con firma digitale)